

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE D'APPELLO DI ROMA**

**10 SEZIONE CIVILE**

Riunita in camera di consiglio e così composta:

**FANTI dr. Lucia**

CIMINI dr. Biagio Roberto

MIRAGLIA dr. Luigi

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

con motivazione contestuale, ai sensi dell'art. 281 *sexies* e.p.c., pronunciando nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. omissis del ruolo dei procedimenti contenziosi dell'anno 2010, vertente tra:

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

*APPELLANTE*

**BANCA S.p.A.**

**DIRETTORE DI BANCA**

*APPELLATI*

avente ad oggetto: appello avverso sentenza omissis/2010 del Tribunale di Roma, pubblicata il 10/5/2010, non notificata;

**CONSIDERATO**

che con la sentenza suindicata il Tribunale di Roma ha accolto l'opposizione presentata da Direttore di Banca e da Banca spa, ai sensi dell'art. 22 L. 689/198, avverso il decreto sanzionatorio n. omissis emesso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 20/7/2009, mediante il quale era stata irrogata la sanzione amministrativa di C 361.125,00 a carico del Direttore, in solido con la Banca, per avere il Direttore quale responsabile solidale — omesso la segnalazione di operazioni sospette, in violazione dell'art. 3, co. I, DL 143/1991, conv. in L. 197/1991 (operazioni effettuate nel periodo intercorrente tra il 24/5 ed il 28/11 sul conto corrente acceso presso la filiale n. 202 della Banca, intestato al cittadino bengalese per un ammontare complessivo di C 3.611.050,40);

che il Tribunale ha accolto l'opposizione ritenendo fondata l'eccezione pregiudiziale relativa all'inosservanza dei termini sanciti dall'art. 14 della L. 689/1981, sul rilievo che la notifica dell'atto di contestazione degli addebiti (avvenuta il 2/9/2004) fosse intempestiva, poiché intervenuta successivamente alla scadenza del

termine trimestrale decorrente dall'accertamento (effettuato il 27/4/2004), senza che nel periodo intermedio fossero stati dalla p.a. compiuti ulteriori atti di indagini qualificabili come accertamenti;

che ha quindi annullato il provvedimento impugnato, dichiarando integralmente compensate le spese legali in ragione "della complessità dell'interpretazione sulla fase iniziale del procedimento sanzionatorio";

che avverso tale pronuncia il Ministero dell'Economia ha proposto appello – incardinando due diversi procedimenti, successivamente riuniti, il primo introdotto con ricorso ed il secondo con atto di citazione ritualmente notificato → e chiedendo, in totale riforma della sentenza, il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese del doppio grado;

che gli appellati hanno chiesto dichiararsi l'inammissibilità chiedendone il rigetto nel merito;

che all'odierna udienza le parti hanno reiterato le rispettive conclusioni come da verbale, venendo la causa trattenuta in decisione all'esito di trattazione orale;

### OSSERVA

Le eccezioni preliminari di inammissibilità dell'appello

Ritengono gli appellati che l'appello introdotto con ricorso sia inammissibile, costituendo una duplicazione rispetto a quello incardinato con atto di citazione, mentre quest'ultimo sarebbe invalido, per nullità dell'atto di citazione, carente dell'avvertimento di cui all'art. 163, co. 3, n.7, c.p.c.

Le eccezioni appaiono infondate

L'art. 164 c.p.c., 3 comma, laddove, in ipotesi di nullità della citazione per inosservanza del termine di comparizione o mancanza dell'avvertimento ai sensi dell'art. 163 c.p.c. n. 7, esclude che la nullità della citazione sia sanata dalla costituzione del convenuto, se egli eccepisca tali nullità, ed impone al giudice di fissare nuova udienza nel rispetto dei termini, suppone una costituzione del convenuto limitata alla sola deduzione della nullità e non una costituzione che abbia luogo con la formulazione dell'eccezione, accompagnata dalla richiesta di fissazione di una nuova udienza, e, nel contempo, con lo svolgimento delle difese, dovendosi, invece, in tal caso, ritenere verificata la sanatoria della nullità della citazione (Cass. civ., [ord.], sez. VI, 16-10-2014, n. 21910).

La costituzione degli appellati ha quindi sanato il vizio dedotto, mentre con riferimento alla duplicazione dell'appello (introdotto una seconda volta con ricorso) trattasi di mera irregolarità, a sua volta sanata in seguito alla riunione dei procedimenti.

Infondata appare anche l'eccezione di inammissibilità dell'appello in relazione alla dedotta violazione dell'art. 342 c.p.c. nella formulazione *ratione temporis* applicabile, antecedente all'entrata in vigore del DL 83/2012, come in L. 134/2012 poiché la redazione dell'atto di appello appare rispettosa dei requisiti indicati dalla norma in questione, nella lettura datane dalla Suprema Corte, a sezioni unite, con sentenza 28498/2005.

La critica alla sentenza effettuata dal Ministero appare infatti imperniata sulla denuncia di uno specifico vizio interpretativo, ovvero sulla erronea interpretazione, da parte del Tribunale, dell'art. 14 L. 689/1081, in relazione alla nozione di "accertamento".

**I Motivo di appello L'infondatezza dell'eccezione relativa all'inosservanza dell'art. 14 L. 689/1981.**

Deduce il Ministero che la procedura di accertamento non possa identificarsi con le pura e semplice constatazione dei fatti nella loro materialità, essendovi ambiti, come appunto quello dell'antiriciclaggio, nei quali essendo l'accertamento condizionato da un'attività istruttoria e valutativa dei fatti contestati, il *dies a quo* del suddetto termine decorre soltanto a seguito del compiuto accertamento della fattispecie, che necessita di una tempistica non predefinita, ma variabile in ragione della particolarità di ogni singolo caso, del tutto indipendente dalla data di compilazione e ricezione della nota informativa degli organi di vigilanza.

Nel caso di specie l'attività di accertamento non potrebbe quindi ritenersi conclusa, come invece ritenuto dal Tribunale, alla data del 27/4/2004, trattandosi di fattispecie complessa ed essendosi le attività di accertamento, i riscontri contabili, le analisi documentali e le relative verifiche analitiche dell'organo accertatore concluse soltanto con il verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza il 2/9/2004, data della contestuale notifica delle violazioni.

Ritiene la Corte che il motivo non sia condivisibile.

Pur essendo condivisibili (ed enunciati da costante orientamento interpretativo di legittimità; cfr. Cass. 9311/2007, proprio in tema di antiriciclaggio) i principi generali richiamati dal Ministero in relazione al concetto di "*accertamento*" cui ancorare la decorrenza del termine trimestrale per la contestazione degli addebiti ai sensi dell'art. 14 L. 689/1981, nel caso di specie il motivo di gravame appare generico ed inidoneo ad incrinare l'assunto motivazionale del giudice di primo grado.

Il Tribunale ha ritenuto che successivamente al 27/4/2004 – data in cui il cittadino bengalese venne ascoltato a sommarie informazioni testimoniali – non venne compiuto da parte dell'amministrazione alcun ulteriore accertamento.

Tale assunto non risulta a ben vedere scalfito dal motivo di appello ed anzi dalla lettura del processo verbale di contestazione degli addebiti notificato il 2/9/2004 non emerge alcuna attività di accertamento (di tipo contabile, né di altro genere), successiva al processo verbale del 27/4/2004.

Non solo, ma dalla lettura del processo verbale di assunzione di informazioni del 27/4/2004 emerge altresì che le domande poste al cittadino bengalese furono specifiche e dettagliate, con precise contestazioni attinenti alle singole operazioni effettuate sul proprio conto corrente, tali da presupporre la già avvenuta analitica valutazione del medesimo.

In assenza di atti comprovanti i successivi accertamenti effettuati dall'amministrazione ed in assenza persino di convincenti e specifiche allegazioni sul punto, la pur teorica complessità della fattispecie non può valere di per sé a giustificare ed a superare la decadenza maturata; ne' rileva in contrario il fatto che soltanto nel novembre del 2004 l'amministrazione ebbe ad inviare comunicazione di notizia di reato alla Procura nei confronti del cittadino bengalese, trattandosi di circostanza che nulla prova sul fatto che vi furono attività investigative conciate alla violazione amministrativa successive all'aprile 2004.

In ossequio al canone ermeneutico enunciato da Cass. Civ., sez. II, 18-04-2007, n. 9311 può quindi ritenersi che nel caso di specie non vi sia stata da parte del cittadino bengalese.

L'appello va quindi respinto.

La soccombenza degli appellati nelle questioni preliminari giustifica la compensazione delle spese legali anche nel presente grado.

**P.Q.M**

La Corte, definitivamente pronunciando, respinge l'appello contro la sentenza 7908/2010 del tribunale di Roma e dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del grado.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell'ottobre 2015.

**Il Presidente Est. Dr. Lucia Fanti**

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*